



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
ELICOTTERI**

Accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo.

Stipulato in data 21 maggio 2002 da Fise e Anpac, Up, Uilt Piloti, e in data 4 giugno 2002 da Fise e Cisl Piloti, valutato idoneo con delibera n.02/170 del 25 luglio 2002, pubblicata in G.U. n. 267 del 14 novembre 2002¹

**Art. 1
Tentativo preventivo di conciliazione**

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L n. 146/1990 e successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti nell'allegato 1 che è parte integrante del presente accordo.

**Art. 2
Proclamazione e preavviso**

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali all'Associazione nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 10 giorni.

**Art. 3
Durata**

¹ Il presente accordo è stato disdetto da Anpac, Up e Uilt Piloti in data 24.9.2008 ma la Commissione, con delibera del 1.12.2008, ha stabilito che, al fine di assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dal citato Accordo in materia di sciopero virtuale (in particolare dall'art.8), in caso di attuazione di tale forma di azione collettiva, le OO.SS. e le Aziende interessate dovranno scambiarsi, reciprocamente, formali comunicazioni in ordine al puntuale adempimento degli obblighi stabiliti a carico di ciascuna di essi, informando tempestivamente la Commissione di garanzia. Ha rinnovato altresì l'invito alle Organizzazioni sindacali, con riferimento alla disdetta dell'Accordo nazionale del 21 maggio 2002, a formulare concrete proposte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza, a trasmetterle all'azienda e, contestualmente, alla Commissione di garanzia, nonché l'invito alle aziende a formulare osservazioni a riguardo, informandone, sempre, la Commissione. Nel corso di un'audizione la Commissione ha altresì invitato le parti a trovare un'intesa entro sei mesi. E' stata trasmessa da Unione Piloti una proposta di nuovo accordo, in data 5.3.2009, che è stata trasmessa dalla Commissione alle parti datoriali, ma l'iter negoziale non si è ancora definito.

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle effemeridi; ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24).

Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero, si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno.

Art. 4

Intervallo tra successive astensioni dal lavoro

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da OO.SS. diverse - è assicurato un intervallo di almeno 10 giorni.

Art. 5

Periodi di franchigia ed esclusioni

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

- dal 15 dicembre al 6 gennaio;
- dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
- le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
- dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

Art. 6

Revoca e sospensione

La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all'utenza, non è consentita ai sensi dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, salvo che sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia e dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge precitata.

La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale è stata già data informazione all'utenza, comporta la reiterazione della procedura di cui al precedente art. 2.

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, o grandi eventi che comportino eccezionale presenza di persone.

Art. 7

Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare tempestiva comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in relazione alla dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Al fine di consentire all'Impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero, senza che ciò possa essere pregiudicata da ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.

Art. 8

Individuazione delle prestazioni indispensabili²

Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanza, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonché ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.

² In riferimento all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e ai servizi strumentali dell'attività di elisoccorso, la Commissione di garanzia con Delibera n. 03/20, del 16 gennaio 2003, ha affermato che: "...la applicabilità della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 al personale tecnico-meccanico di imprese elicotteristiche, le quali svolgono servizi di elisoccorso... data la incontestabile natura di servizio pubblico essenziale delle attività di elisoccorso (oltre che quelle di off-shore e antincendio), in merito alle quali è stato siglato un apposito accordo sulle prestazioni indispensabili, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 settembre 2002, devono ritenersi collegati da un nesso di strumentalità tutte le attività che rendono possibile l'erogazione di detti servizi. Pertanto, se lo sciopero del personale tecnico-meccanico delle imprese elicotteristiche, può, verosimilmente, pregiudicare l'erogazione del servizio di elisoccorso, antincendio od off-shore, questo deve essere regolamentato ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000".

Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni minime indispensabili come segue.

Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le parti concordano che:

- all'interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il servizio viene espletato con più di una base operativa, l'Azienda stabilirà, di concerto con le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel senso che una base potrà effettivamente aderire all'astensione dal lavoro proclamata e l'altra presterà servizio ma sarà considerata in sciopero virtuale;
- analogamente si procederà nel caso di un numero di basi superiore a 2; in tal caso saranno garantite le basi operative all'interno di province non contigue;
- qualora la base sia una, si adotterà invece il principio dello sciopero virtuale;

A fronte dell'astensione dal lavoro dei piloti di ogni base (n. 1 elicottero) dovrà essere preventivamente assicurata la copertura del territorio di competenza della base in sciopero da almeno n. 1 base viciniera.

In mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate, le parti si atterranno alle disposizioni impartite dall'Autorità Prefettizia individuata nel Prefetto del Capoluogo di Regione.

Quanto sopra sarà attuato secondo lo schema a livello territoriale di cui all'allegata mappa. Detto schema sarà utile anche laddove la proclamazione di sciopero dovesse riguardare una sola azienda ovvero un solo ambito territoriale.

Il personale coinvolto nello "sciopero virtuale" rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.

Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.

Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero virtuale rinuncerà a percepire la quota parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione consecutiva, la predetta quota a carico dell'azienda sarà aumentata del 200%.

Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti dell'osservatorio nazionale previsto dall'art. 12 del CCNL del 19.7.2001, per finalità benefiche o di interesse sociale.

Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l'impiego del personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attività individuate nel comma precedente.

Art. 9
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.

In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 8, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Accordo di regolamentazione.

Art. 10
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi

Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Art. 11
Norme sanzionatorie

In ottemperanza all'art. 4, co. 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente Accordo di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.

La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 8 comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.

Art. 12
Campo di applicazione

Il presente Accordo di regolamentazione si applica ai piloti di elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo a tutte le attività da esse svolte ed individuate nel campo di applicazione del CCNL e ricomprese nel precedente art. 8.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le norme di cui agli artt. 7, 8, 9, relative all'erogazione delle prestazioni indispensabili nonché

all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente ivi menzionato.

Orientamenti interpretativi di carattere generale

In relazione allo **sciopero dello straordinario** la Commissione, con Delibera n. 03/130, del 11.9.2003 allegata, ha stabilito che: “...L’astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;

- il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;

- la durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;

- nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo;

- in relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03.

- la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.

In relazione agli **scioperi spontanei** la Commissione con Delibera n. 03/32, del 12.02.2003 allegata, ha stabilito che: “... La procedura di valutazione del “comportamento delle parti” ex art. 13, comma 1, lett. i, può essere aperta, anche in considerazione delle cause di insorgenza del conflitto, nei confronti del comitato spontaneo proclamante in persona di tutti i suoi componenti ove non siano individuabili rappresentanti.

- Non sono irrogabili le sanzioni previste dall’art. 4 comma 2, e comma 4 bis, L. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti dell’associazione sindacale, non essendo nella specie individuabile un soggetto qualificabile come tale (confronta delibera n. 98/525 del 23 luglio 1998);

- sono invece irrogabili le sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli previste dall’art. 4 comma 1, a seguito della prescrizione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. i, non necessaria soltanto per le violazioni consistenti nella mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili”.

In materia di esercizio del diritto di **assemblea** nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, la Commissione con Delibera n. 04/212, del 01.04.2004 allegata, ha stabilito che: “...l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”

In relazione agli **scioperi c.d. "a pacchetto"** e/o **proclamazioni plurime**, la Commissione si è espressa con il seguente orientamento riportato nel Verbale n. 495, del 19.03.2003 allegato: *"La proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato"*.

In relazione alla particolare fattispecie dello **sciopero generale**, la Commissione si è espressa con Delibera n. 03/134, del 24.09.2003 di orientamento a carattere generale allegata a cui si rimanda.

In relazione all'applicazione delle **sanzioni individuali** a seguito dell'apertura del procedimento di valutazione ex artt. 4 co. 4 quater e 13 lett. i) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come novellata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, la Commissione, da ultimo, si è espressa con Delibera n. 03/48, del 19.03.2003 di orientamento a carattere generale allegata, successivamente sostituita con Delibera n. 292, del 22.04.2004. Per una lettura completa, si rinvia al testo della relativa Delibera allegata, (pag. 77). In questa sede si riporta uno stralcio della stessa: *"... i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art. 4, comma 1, legge cit. allorché "si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2" o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle "misure" previste nell'art. 2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali "misure" sono espressamente richiamate sia nel comma 1 che nel comma 3 del citato art. 2;*

- le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del "comportamento delle parti" ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), legge cit. nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell'ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;

- le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo "il comportamento delle parti" (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori.

Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e

successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione;

- le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all'art. 13, lett. d);

- il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

- l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro)."

Norma interpretativa

(Audizione del 11.6.2002)

Tutte le parti convengono che l'art. 6, in ordine alla revoca dello sciopero, debba essere interpretata conformemente alla legge nel senso che la revoca da parte dei sindacati può comunque legittimamente avvenire fino a 5 giorni prima della data proclamata per l'astensione.

Sull'art. 18 le parti si incontreranno per definire la mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera le coperture del servizio, così risolvendo il problema della definizione del bacino di utenza. Le parti ribadiscono la condivisione del principio che la modalità dello sciopero virtuale potrà essere considerata qualora non sia possibile assicurare il servizio tramite una base adeguata viciniora.

In ordine alla rinuncia, per lo sciopero virtuale, di una quota parte della retribuzione da parte dei piloti, si chiarisce che si tratta in via generale della devoluzione che gli stessi faranno in beneficenza, salvo espresso mandato alle aziende di destinare direttamente tali somme secondo gli accordi sullo sciopero virtuale e alle relative prestazioni economiche.

Nello stesso articolo, la destinazione delle somme in beneficenza secondo le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dal CCNL sarà limitata agli scioperi indetti dai sindacati rappresentati nell'osservatorio, mentre gli altri sindacati contratteranno di volta in volta la destinazione delle somme, fermo restando che tutti i sindacati e tutte le aziende resteranno comunque vincolate allo sciopero virtuale.

Poiché i suddetti chiarimenti rispecchiano pienamente lo spirito delle intese già sottoscritte, gli stessi possono essere tradotti in opzioni interpretative, che saranno riprese nella delibera di approvazione dell'accordo stesso senza la necessità di materiali modifiche del testo dell'accordo.

FISE ANPAC U.P. Unione Piloti UIL Piloti

ALLEGATO 1

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più vicino possibile a quella interessata alla controversia.

Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:

Livello Aziendale

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSA/RSU interessata.

Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.

La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.

Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.

Livello Nazionale

Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione datoriale con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronti le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.

Deliberazione: 02/170 Accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche
Seduta del 25.7.2002

LA COMMISSIONE

nel procedimento di valutazione dell'accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche, siglato tra FISE Organizzazioni sindacali ANPAC, UP, UILT Piloti, ha adottato, su proposta del prof. Prosperetti, all'unanimità, la seguente delibera.

PREMESSO

1. che con delibera del 21.9.2001 n. 01/105 la Commissione ha formulato la propria proposta, dopo numerose audizioni, ai sensi delib. art. 13. comma 1, lett. a) legge n. 146/90 per la regolamentazione del settore dell'elisoccorso;
2. che, a seguito di audizioni ed incontri tra le parti, in data 21 maggio 2002, presso la sede della Commissione, è stato siglato l'accordo sulle prestazioni indispensabili per i piloti di imprese elicotteristiche, tra FISE e ANPAC;
3. che, successivamente, in data 11 giugno, lo stesso accordo, con ulteriori precisazioni sul testo, è stato sottoscritto oltre che dall'ANPAC, anche dalle Organizzazioni sindacali UP, UILT Piloti;
4. che, con nota del 23 maggio 2002, la Commissione ha trasmesso il testo dell'accordo alle organizzazioni degli utenti, invitandole a fornire il proprio parere, come previsto dall'art. 2 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;
5. che in data 31 maggio è pervenuto alla Commissione, il parere favorevole sull'accordo in questione da parte dell'Unione Nazionale Consumatori;

CONSIDERATO

1. che l'accordo in oggetto viene a regolamentare le prestazioni indispensabili del servizio di elisoccorso a tutela della vita e della salute (segnatamente eliambulanza, soccorso in mare e in montagna) nonché il servizio antincendio, recependo quanto prescritto dalla legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, preavviso, modalità di attuazione, intervallo tra azioni di sciopero, periodi di franchigia, revoca e sospensione dello sciopero;
2. che tale accordo recepisce nella sua impostazione e nella sostanza la proposta della Commissione citata in premessa;
3. che in particolare nell'accordo si tiene conto della frammentazione del servizio da parte di una molteplicità di aziende che gestiscono basi operative prevalentemente a livello provinciale, cui corrispondono altrettanti bacini d'utenza; pertanto l'accordo

prevede un sistema di convenzione delle singole aziende che gestiscono sul territorio nazionale le diverse basi operative;

4. in caso di sciopero, le aziende stabiliranno, di concerto tra loro e con le OO.SS., un sistema di alternanza nella copertura del servizio, in modo che, se in una base si effettuerà uno sciopero, il personale dell'altra base viciniora sarà tenuto a prestare il normale servizio assicurando così una adeguata copertura dello stesso;

5. che nelle basi che rimarranno operative, il personale sarà considerato in sciopero virtuale, devolvendo in beneficenza una somma da parte dei lavoratori pari al 50% della retribuzione netta, e da parte aziendale pari al 100% e in caso di reiterazione dello sciopero al 200% della retribuzione lorda;

6. che l'accordo prevede all'art. 8, comma 5 (come anche ribadito dalla norma interpretativa) di rimettere alle stesse parti, la definizione della mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera, le coperture del servizio;

VALUTA IDONEO

l'accordo in esame;

DISPONE

che la mappa con lo schema dei mezzi di pronto impiego che andrà allegata all'accordo ai sensi dell'art. 8, comma 5, sia sottoposta al preventivo esame dell'ENAC;

DISPONE INOLTRE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'Interno e della Sanità e alle parti interessate;

DISPONE

la pubblicazione dell'accordo in questione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Deliberazione: 03/20 Richiesta di parere dell'Ufficio Territoriale del Governo di Lecco
Seduta del 16.1.2003

LA COMMISSIONE

Relativamente alla richiesta di parere dell'Ufficio Territoriale del Governo Lecco del 18.12.2002 relativa all'applicabilità della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 al personale tecnico-meccanico di imprese elicotteristiche

DELIBERA

di esprimere il seguente parere:

in riferimento alla vostra nota del 18 dicembre, riguardante la applicabilità della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 al personale tecnico-meccanico di imprese elicotteristiche, le quali svolgono servizi di elisoccorso, questa Commissione rileva quanto segue.

L'applicabilità della normativa in questione deve essere dedotta, come peraltro esplicitamente indicato nell'art. 1 della legge n. 83/2000, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, che trova attuazione nei vari settori dei servizi ai quali la legge stessa è rivolta.

Nel caso concreto, data la incontestabile natura di servizio pubblico essenziale delle attività di elisoccorso (oltre che quelle di off-shore e antincendio), in merito alle quali è stato siglato un apposito accordo sulle prestazioni indispensabili, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 settembre 2002, devono ritenersi collegati da un nesso di strumentalità tutte le attività che rendono possibile l'erogazione di detti servizi. Pertanto, se lo sciopero del personale tecnico-meccanico delle imprese elicotteristiche, può, verosimilmente, pregiudicare l'erogazione del servizio di elisoccorso, antincendio o off-shore, questo deve essere regolamentato ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, alla Fise, all'Anpac e all'U.P.

Valutazione dell'aggiornamento della mappa delle basi di pronto intervento dell'elisoccorso relativa alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei piloti dipendenti da imprese impegnate nell'attività di elisoccorso, off-shore e antincendio, siglato il 4 ottobre 2005 tra Fise-Aise/ANPAC, FIT-CISL-Piloti, UILT-UIL-Piloti. (Deliberazione n. 06/66 del 1 febbraio 2006). (GU n. 38 del 15.2.2006)

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Premesso

che in data 4 ottobre 2005 e' stata trasmessa la nuova «Mappatura delle Basi Operative», di cui all'art. 8, comma 5 dell'Accordo del 21 maggio 2002 dei piloti dipendenti da imprese elicotteristiche (accordo valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia il 25 luglio 2002, delibera n. 02/170 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267, del 14 novembre 2002) siglato in data 4 ottobre 2005 tra FISE-AISE e le OO.SS. e AA.PP. ANPAC, FIT-CISL-Piloti e UILT-UIL-Piloti;

che in data 14 ottobre 2005 la Commissione ha inviato il testo del suddetto Accordo alle Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

che, sull'Accordo in questione, risulta pervenuto unicamente (in data 25 ottobre 2005) il parere favorevole dell'Unione nazionale consumatori;

Considerato

che con tale Mappatura le parti si impegnano a garantire un numero di siti superiore rispetto a quello previsto nell'accordo del 2002;

Valuta idonea

la nuova «Mappatura» delle basi operative del 4 ottobre 2005, di cui all'art. 8, comma 5, dell'Accordo del 21 maggio 2002, per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche;

Dispone

la trasmissione della presente delibera alle organizzazioni sindacali e professionali, ANPAC, FIT-CISL-Piloti e UILT-UIL-Piloti e alla FISE-AISE, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera n), legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone

altresì, la pubblicazione della Nuova Mappatura e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

NUOVA MAPPATURA BASI OPERATIVE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 5, ACCORDO 21 MAGGIO 2002, PER I PILOTI DIPENDENTI DA IMPRESE ELICOTTERISTICHE

In linea con l'«Accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo», si concorda tra le parti la necessità di definire una mappatura delle basi operative per le quali risultano applicabili le prescrizioni del citato regolamento. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili e per garantire il diritto di sciopero, si concorda che le OO.SS./AAPP, alla proclamazione scritta di astensione dal lavoro, provvederanno contestualmente a comunicare le eventuali variazioni alla mappatura predefinita, significando in ciò il soddisfacimento dei criteri di individuazione delle prestazioni indispensabili ex art. 8 del regolamento richiamato.

Le aziende dovranno conservare gli schemi dei sistemi di alternanza nella copertura del servizio sino all'eventuale successivo aggiornamento del presente documento.

Basi Hems (elisoccorso):

sciopero virtuale

sciopero reale

Valle D'Aosta: Aosta	nessuna
Piemonte: Torino - Novara	Alessandria - Cuneo - Borgosesia
Lombardia: Sondrio - Como	Milano - Bergamo - Brescia
Trentino Alto Adige: Ortisei - Bolzano	Trento - Bressanone
Veneto: Padova - Pieve di Cadore	Verona - Treviso
Friuli - Venezia Giulia: Udine	nessuna
Emilia - Romagna: Parma - Ravenna	Bologna
Marche: Ancona	nessuna
Toscana: Grosseto - Firenze	Massa
Abruzzo: L'Aquila	Pescara
Lazio: Roma	Viterbo - Latina
Campania: Napoli	Salerno

Puglia : Foggia	nessuna
Basilicata: Potenza	Matera
Calabria: Lamezia Terme	Cosenza - Locri
Sicilia: Palermo - Lampedusa - Messina	Catania - Caltanissetta

Basi Off-shore (collegamento piattaforme petrolifere):

Falconara	Marina di Ravenna
Brindisi	Siracusa

Basi Antincendio (periodo estivo):

Aosta
Clusone
Belluno
Udine
Genova
Firenze
Garfagnana
Elba
Cingoli
Roma
Campochiaro
Fisciano
Focesele
Letore
Pisticci
Villa Vittoria
Vivaio Pavone
Palermo
S.Pratello
Limbara
Parcana
Marganai

Basi Antincendio (periodo invernale):

Aosta

Torino

Varese

Clusone

Belluno

Udine

Genova

Garfagnana

Letore

Villa Vittoria

Palermo

Roma, 4 ottobre 2005

ANPAC: Firmato

FIT-CISL PILOTI: Firmato

UILTRASPORTI PILOTI: Firmato

FISE/AISE: Firmato